



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Dipartimento Interaziendale Acquisti
Area Vasta Emilia Nord

Tipo procedura:

PROCEDURA APERTA

Titolo:

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A LOTTO UNICO
OCCORRENTE ALL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA DI DURATA BIENNALE**

Documento:

CAPITOLATO SPECIALE

Allegati:

Responsabile

del Procedimento

nome cognome

telefono

mail

Capofila tecnico

INDICE

1 OGGETTO DELL'APPALTO -DURATA.....	4
2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI PROFILI PROFESSIONALI DA RICOPRIRE E REQUISITI RICHIESTI.....	5
3 FABBISOGNI	5
4 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO	6
5 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	6
6 REFERENTE DELL'AGENZIA –DOMICILIO DELL'APPALTATORE	11
7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
8 PERIODO DI PROVA.....	11
9 ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA	12
10 CONTROLLI E VERIFICHE	13
11 COSTO DEL SERVIZIO.....	13
12 ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA.....	17
13 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	18
14 PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI	18
15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO.....	19
16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	20
17 MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	22
18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
20 CLAUSOLA SOCIALE.....	25
21 GARANZIA DEFINITIVA	25
22 SPESE CONTRATTUALI.....	26
23 FORO COMPETENTE.....	26
24 NORME DI RINVIO.....	26

DEFINIZIONI

I termini che seguono usati nel presente capitolato indicheranno rispettivamente:

AGENZIA/DITTA APPALTATRICE	L'impresa o raggruppamento temporaneo d'impres Risultata aggiudicataria e che conseguentemente si obbliga a quanto previsto nel presente capitolato e, comunque, ad eseguire gli Ordini di Fornitura
REFERENTE/CAPO COMMESSA	Persona individuata dall'Agenzia quale referente di contratto
AZIENDA	Azienda USL di Reggio Emilia
ORDINE DI FORNITURA	Documento con il quale l'Azienda comunica al fornitore di volta in volta il quantitativo del servizio richiesto e il luogo di consegna

1. OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento del **SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A LOTTO UNICO**, mediante Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs.50/2016 smi (Codice Appalti), **DI DURATA BIENNALE, OCCORRENTE ALL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA**, per un importo complessivo presunto riferito al biennio di € 8.000.000,00 (Iva esclusa).

Le norme sono volte a disciplinare il rapporto con l'Agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo aggiudicataria (in seguito denominata **Agenzia**) tenuta a fornire all'Azienda USL di Reggio Emilia (in seguito denominata **Azienda**) alcune figure professionali di cui necessita per esigenze lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo a quello in dotazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.59 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Sanità.

La durata contrattuale pari ad anni due decorrerà dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione. Secondo quanto previsto dall'art 106 co 11 Codice appalti, la ditta avrà l'obbligo di prorogare la fornitura fino alla conclusione delle procedure necessarie alla individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore stimato è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli ordini di somministrazione che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. Tale importo pertanto non è in alcun modo vincolante. Il suddetto valore include altresì la commissione di agenzia (aggio d'Agenzia), come meglio specificato nella documentazione di gara.

In esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta dell'Azienda, somministrazioni singole o plurime di personale, finalizzate a fronteggiare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, dovute a situazioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo, per garantire standard definiti di prestazioni sanitarie ed assistenziali.

Le figure professionali che potranno principalmente essere oggetto della somministrazione sono quelle descritte ed elencate al successivo art.2, e l'Agenzia è comunque obbligata a provvedere alla somministrazione di personale appartenente a ruoli/profili professionali diversi che si dovesse rendere necessaria per fronteggiare le esigenze e le situazioni sopra richiamate. In tale ultimo caso si provvederà ad applicare il moltiplicatore definito in sede di offerta ai livelli retributivi stabiliti dal C.C.N.L. compartosanità.

Non è comunque ammissibile il ricorso alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali, ai sensi dell'art. 49 della legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 (decreto Brunetta).

2.DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI PROFILI PROFESSIONALI DA RICOPRIRE E REQUISITI RICHIESTI.

I Lavoratori richiesti dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; con particolare riferimento ai titoli conseguiti all'estero che consentano l'esercizio di una professione sanitaria si richiede che lo stesso sia riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute, ove previsto dalla normativa vigente.

E' inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo del Collegio e/o Ordine della relativa Professione, ove previsto dalla normativa vigente.

I principali profili professionali da ricoprire sono (Categoria D):

Infermiere

Ostetrica

Tecnico sanitario di Radiologia Medica

Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico

Potrà comunque essere richiesto personale appartenente alle professioni di tutte le quattro aree delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, così come definite dalla L. n. 251/00.

Potrà infine essere richiesto anche personale di area tecnica e amministrativa, corrispondente alle categorie C e D di cui al CCNL 7.04.99 smi, in caso di urgenza/emergenza ed essenzialmente per garantire la continuità dei servizi.

Rapporto di lavoro esclusivo

Il personale fornito dall'Agenzia non deve essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N., né con altri enti o aziende pubbliche o private, né essere stato dipendente e cessato con diritto a pensione presso l'Azienda negli ultimi tre anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto. A tal fine, dovrà presentare apposita autocertificazione.

Conoscenza della lingua italiana

Il personale fornito, oltre ai requisiti sopraccitati, se non di madre lingua italiana, dovrà possedere una buona competenza relazionale, tale da sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata o assistita, con gli altri professionisti sanitari, inoltre, la capacità sia di redigere che di consultare velocemente tutta la documentazione specifica all'attività assistenziale.

3.FABBISOGNI

Nella successiva tabella A sono riportate le unità di personale suddivise nei principali profili che si prevede di impiegare, con relativo fabbisogno stimato ore anno.

TABELLA A		
<i>Fabbisogno stimato (medio) annuo per i principali profili professionali</i>	UNITA' ANNO	ORE ANNO
INFERMIERE	56,0	105.168,0
OSTETRICA	8,0	15.024,0
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	6,0	11.268,0
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	6,0	11.268,0
TOTALE	76,0	142.728,0

I quantitativi indicati sono descritti in termini di fabbisogno presunto annuale di unità F.T.E. (Full Time Equivalent), corrispondenti a un operatore in servizio per 6 giorni su 7 alla settimana, tuttavia si precisa che le richieste saranno concentrate nel periodo delle ferie estive (indicativamente da metà maggio a settembre). I fabbisogni così espressi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno

L'Azienda, nell'ambito della determinazione delle modalità e dei tempi di fornitura del personale richiesto, si riserva di procedere all'impiego di unità e di fabbisogno orario, rispetto alla quantificazione operata, anche in numero superiore o inferiore al quinto d'obbligo stabilito dall'art. 106 comma 12 del Codice Appalti e anche per brevi periodi, ferma restando comunque la possibilità eventualmente di non ricorrere all'istituto in oggetto e ciò senza che l'Agenzia possa opporre eccezione alcuna e pretendere compensi o indennità di sorta, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale.

4. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Ai prestatori di lavoro temporaneo forniti, l'Agenzia deve riconoscere un trattamento retributivo non inferiore, in tutte le sue componenti, a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL di comparto vigenti per il personale dipendente di uguale profilo professionale con anzianità iniziale, da corrispondere mensilmente.

5. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia dovrà trasmettere, nel termine massimo di **5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura da parte dell'Azienda** (o altro termine definito in sede di offerta), l'**elenco** dei nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e curricula formativo professionale del personale che potrà essere sottoposto a colloquio di idoneità propedeutico all'avvio della somministrazione da parte della struttura di utilizzo.

L'Agenzia dovrà presentare all'Azienda almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa richiesta .

Non potranno essere riproposti Candidati già in precedenza esclusi.

Potranno essere previsti casi in cui, in via eccezionale e limitatamente ad un numero massimo di due lavoratori, potrà essere richiesto all'Agenzia di trasmettere i nominativi **entro 24 (ventiquattro) ore**.

Il curriculum dovrà contenere la dichiarazione del possesso di

- Certificato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale
- Attestazione individuale di assolvimento dell'obbligo della formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
- Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore estero, in relazione alla conoscenza della lingua italiana, così come specificato all'art 2, e di essere in regola con le normative che disciplinano la presenza di soggetti stranieri (extra UE) sul territorio italiano

L'Agenzia dovrà trasmettere i citati documenti prima dell'immissione in servizio del lavoratore.

La documentazione dovrà pervenire all'Ufficio/Servizio individuato dall'Azienda per l'effettuazione delle opportune verifiche preliminari all'inserimento in servizio dei vari contingenti di personale.

In ogni caso, il personale non potrà prendere servizio prima dell'ottenimento del giudizio di idoneità incodizionata alla mansione da parte del Medico Competente/Autorizzato dell'azienda ed esplicita indicazione dei Servizi/Uffici dall'Azienda deputati all'assegnazione del personale dipendente.

L'inserimento dovrà avere inizio nel termine massimo di **4 (quattro) giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione** (o altro termine definito in sede di offerta), che fa seguito all'ottenimento dell'idoneità alla mansione e all'assegnazione disposta dai Servizi/Uffici dell'Azienda.

A richiesta dell'Azienda l'Agenzia è tenuta a trasmettere la seguente ulteriore documentazione, come di seguito riportato, per ciascun lavoratore utilizzato:

- Certificato di qualifica professionale o del titolo di studio, in relazione alla qualifica richiesta, rilasciato dai competenti enti;
- Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara di non deve esse titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N., né con altri enti o aziende pubbliche o private, né essere stato dipendente e cessato con diritto a pensione presso l'Azienda negli ultimi tre anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto;
- Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore estero, in relazione alla conoscenza della lingua italiana, così come specificato al'art. 2, e di essere in regola con le normative che disciplinano la presenza di soggetti stranieri (extra UE) sul territorio italiano
- Certificazione/Dichiarazione inerente i crediti formativi conseguiti secondo gli standard dell'Educazione Continua in Medicina;
- Copia delle buste paga, per ogni singolo lavoratore, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento economico e della retribuzione fissa ed accessoria, oltre alla contribuzione versata.

5a) Modalità organizzative

Le attività richieste potranno dover essere svolte nell'arco delle 24 ore ed in tutti i giorni della settimana. Le turnazioni verranno definite mensilmente dai Responsabili delle Professioni Sanitarie dell'Unità Assistenziale/Servizio di assegnazione e potranno subire variazioni estemporanee. L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, nel rispetto del CCNL del comparto Sanità e della relativa normativa vigente così da garantire che il suddetto personale fruisca di adeguati periodi di riposo giornalieri, settimanali e di ogni altro istituto spettante.

E' facoltà dell'Azienda chiedere l'effettuazione di ore di lavoro aggiuntivo al debito orario e/o di un impegno in pronta disponibilità con riferimento alle giornate feriali e festive, come da piano aziendale.

5b) Impegno richiesto

L'impegno contrattuale previsto è di 36 ore settimanali pro-capite in attività ordinaria secondo la turnazione propria del Servizio/Unità Assistenziale di assegnazione, salvo minori o maggiori esigenze così come indicato nel precedente comma.

5c) Fornitura divise, calzature e "badge"

E' a carico dell'Azienda la fornitura delle divise, delle calzature, del cartellino identificativo/badge per la rilevazione delle presenze.

5d) Inserimento del personale

Al momento dell'inserimento, il personale sarà oggetto di un periodo di orientamento/inserimento "on the job" di **massimo 10 (dieci) giorni** di servizio effettivo entro il quale l'Azienda potrà **decidere di confermare o di chiedere la sostituzione del lavoratore**. In quest'ultimo caso l'Agenzia è tenuta a trasmettere all'Azienda i nominativi dei potenziali sostituti di pari qualifica professionale nei termini indicati nel primo comma del presente articolo, decorrenti dalla relativa richiesta di sostituzione, e a rispettare la tempistica definita per gli inserimenti.

E' considerato motivo di richiesta di sostituzione anche la non conoscenza della lingua italiana, nei termini di cui all'art.2 del presente capitolato.

5e) Sostituzione del personale

Il personale dovrà svolgere i turni di lavoro assegnati secondo il principio della puntualità e dell'osservanza della programmazione mensile stilata dal Responsabile professioni sanitarie dell'Unità Assistenziale di assegnazione.

In **caso di mancata o ritardata presentazione in servizio, o abbandono dello stesso, senza giustificato motivo** sarà applicata all'Agenzia la penale prevista all'art. 14 del presente capitolato, **per ogni giorno in cui il servizio non è regolarmente prestato**. L'azienda si riserva inoltre il diritto di richiedere la sostituzione del dipendente somministrato e l'Agenzia è tenuta a trasmettere all'Azienda l'indicazione dei nominativi dei sostituti, nei termini indicati nel primo comma del presente articolo, decorrenti dalla relativa richiesta di sostituzione, e a rispettare la tempistica definita per gli inserimenti.

In caso di assenza giustificata che si protragga oltre i **7 (sette) giorni** l'Agenzia è tenuta, su richiesta, a trasmettere all'Azienda l'indicazione dei sostituti, nei termini indicati nel primo comma del presente articolo, decorrenti dalla relativa richiesta di sostituzione, e a rispettare la tempistica definita per gli inserimenti.

L'agenzia dovrà farsi carico di non reinserire in servizio il personale dopo assenze superiori a 60 (sessanta) giorni per infortunio o malattia senza il nulla-osta del Medico Competente aziendale nei casi previsti.

In caso di dimissioni, l'Agenzia dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda e provvedere alla sostituzione secondo la tempistica già definita nel primo comma del presente articolo.

5f) Osservanza di regole e regolamenti ed estensione degli obblighi del Codice di comportamento

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall' Azienda per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, del contratto collettivo, di linee guida e protocolli emanati dall'Azienda, nonché al rispetto delle regole deontologiche che disciplinano la singola e specifica professione sanitaria.

I prestatori di lavoro, inoltre, dovranno uniformarsi alle seguenti regole di comportamento:

- Corretto utilizzo della divisa di servizio secondo le linee guida aziendali;
- Condotta conforme ai principi di correttezza nei confronti degli utenti e verso il personale delle aziende sanitarie;
- Rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Rispetto del codice di comportamento dell'Azienda riguardo al ruolo e all'attività svolta, osservanza del segreto professionale, dei Regolamenti Aziendali e della tutela della privacy;
- Rispetto puntuale delle indicazioni organizzative e della programmazione dell'attività formulata dal Responsabile di riferimento.

5g) Azioni disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dall'Agenzia.

L'Azienda provvederà quindi tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all'Agenzia, la quale le contesterà al lavoratore, a norma dell'art.7 della Legge n. 300/70.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione del personale la cui opera professionale sia ritenuta non confacente alle esigenze del servizio da svolgere o qualora venisse riscontrato un comportamento inaccettabile. In tal caso l'Agenzia è tenuta, su richiesta, a trasmettere all'Azienda i nominativi dei potenziali sostituti, nei termini indicati nel primo comma del presente articolo, decorrenti dalla relativa richiesta di sostituzione, e a rispettare la tempistica definita per gli inserimenti

5h) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'attività che il personale dovrà svolgere non comporta rischi da interferenza inerenti la salute e la sicurezza del lavoratore. Per lo svolgimento di attività corrette e per il controllo e la gestione del rischio di questi operatori, nell'Azienda è richiesta l'applicazione dei protocolli, Istruzioni Operative e procedure presenti nelle Unità Operative e si applicano, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del CCNL per i lavoratori in somministrazione. In relazione alle attività lavorative che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.230/95, D.Lgs.241/00 e s.m.i.

Il personale dovrà presentare l'attestato di formazione sui rischi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle strutture e servizi utenti come indicato nel primo comma del presente articolo.

L'attestato di formazione generale dovrà essere presente in cartella sanitaria prima della trasmissione del giudizio di idoneità.

Tutto il personale somministrato deve adempiere all'obbligo formativo della Formazione Specifica Alto Rischio della durata di 12 ore. Tale formazione, se non già certificata da idoneo attestato, sarà svolta entro i 60 giorni previsti dalla normativa partecipando ai corsi aziendali; l'operatore che non ottempera a tale obbligo non potrà proseguire l'incarico presso l'Azienda e dovrà essere sostituito da parte dell'Agenzia. In tal caso l'Agenzia è tenuta, su richiesta, a trasmettere all'Azienda i nominativi dei sostituti, nei termini indicati nel primo comma del presente articolo, decorrenti dalla relativa richiesta di sostituzione, e a rispettare la tempistica definita per gli inserimenti. A tal fine l'Azienda metterà a disposizione giornate di formazione interna obbligatoria, che i prestatori di lavoro dovranno frequentare in orario di servizio, con oneri a carico dell'Agenzia.

5i) Sorveglianza sanitaria

Il personale somministrato, approvato dall'Azienda, verrà sottoposto a una visita medica preventiva per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell'azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali. Il candidato dovrà presentarsi alla visita esibendo il certificato vaccinale.

L'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è carico dell'Azienda utilizzatrice.

Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell'Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l'azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella somministrazione di un altro candidato deve essere approvato dall'Azienda e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell'azienda e gestiti dal personale con funzioni di datore di lavoro dell'azienda stessa.

Per i Tecnici di Radiologia e gli operatori radioesposti, la visita medica preventiva è effettuata dal Medico Autorizzato, che provvede alle comunicazioni necessarie alla Fisica Medica per gli aspetti di sorveglianza fisica e **formazione** rispetto agli obblighi derivanti dal D.Lgs.230/95, D.Lgs.241/00 e s.m.i.

In ogni momento l'Azienda potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti previsti. Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari e alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell'Azienda e ad utilizzare la modulistica in uso.

5l) Rilevamento presenza

Verranno forniti dall'Azienda i badge per la rilevazione degli orari di timbratura. In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge) il singolo prestatore di lavoro dovrà immediatamente informare il Responsabile della struttura interessata.

5m) Servizio mensa

La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità ed alle condizioni stabilite dal vigente Regolamento Aziendale. Il costo integrale sostenuto dall'Azienda verrà successivamente fatturato all'Agenzia che provvederà a porre a carico del lavoratore la quota prevista dal proprio Contratto Collettivo Nazionale Quadro.

5n) Formazione e aggiornamento

Su richiesta dell'Azienda il lavoratore somministrato avrà l'obbligo di frequentare, in orario di

servizio con oneri a carico dell'Azienda, ulteriori corsi indispensabili per operare nel contesto specifico, quali ad esempio corsi in materia di sicurezza del lavoro (es radioprotezione), impiego di applicativi e strumenti informatici, acquisizione di specifiche competenze assistenziali e utilizzo di dispositivi e tecnologie.

Il lavoratore somministrato non avrà diritto a frequentare ulteriori corsi di formazione organizzati dall'Azienda.

6.REFERENTE DELL'AGENZIA - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Agenzia dovrà individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un capo commessa/ referente dell'impresa, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con l'Azienda. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mezzo fax PEC o e-mail all'Agenzia o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

7.MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del Codice Appalti, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "R.U.P.") dell'Azienda proporrà la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche "D.E.C.") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all'Agenzia contestualmente all'aggiudicazione o alla sottoscrizione del contratto.

Il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'agenzia aggiudicataria. Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'affidatario del servizio, ove questi lo richieda.

Il D.E.C. provvederà altresì a formulare, in accordo con il Referente dell'Agenzia, apposita procedura nella quale saranno concretamente declinati i passaggi essenziali ed i relativi riferimenti per il processo di inserimento in produzione e gestione del personale somministrato, così come le relazioni e comunicazioni tra i diversi "Servizi/Uffici" dell'Azienda coinvolti nelle diverse fasi dell'esecuzione del contratto, dalla richiesta alla chiusura del ciclo di fatturazione.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara.

8.PERIODO DI PROVA

Il servizio è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi per accertare la corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara. Tale periodo decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Trascorsi tre mesi, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda.

In caso di esito negativo della prova, l'Azienda potrà risolvere il contratto nelle forme indicate all'art. 15 e di aggiudicare il servizio all'Agenzia che segue in classifica, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso l'Agenzia:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dell'attività fino a quel momento ordinata.

9. ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE - ORDINI DI FORNITURA

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Azienda procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro riferiti agli operatori somministrati.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto dai soggetti abilitati dall'Azienda e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta.

In sede di singola attivazione, in ragione della specifica attività da svolgere, potrà essere richiesto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune branche specifiche con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo (esempio: infermiere con esperienza semestrale in reparti di chirurgia, ecc).

L'Azienda trasmetterà tempestivamente all'Agenzia la lista dei soggetti selezionati.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. del Comparto Sanità e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'Agenzia, a fronte di una richiesta di fornitura, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro i termini fissati all'art 5 del presente Capitolato.

Il Personale somministrato dovrà svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall'organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l'orario di lavoro, l'articolazione dell'orario di servizio nell'arco della giornata e della settimana, ecc.).

I soggetti abilitati provvederanno all'emissione degli ordini, in ordine alle attività effettivamente svolte.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda deve emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

10.CONTROLLI E VERIFICHE

Il controllo sull’attività del personale somministrato e sulle norme comportamentali, in particolare definite al precedente art.5, sarà effettuato dai Responsabili di Dipartimento/Distretto/Servizio, così come individuati dall’Azienda, direttamente o attraverso i Responsabili professioni sanitarie dell’Unità Assistenziale, cui spetta anche il coordinamento delle attività e la programmazione della turnistica. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali.

11.COSTO DEL SERVIZIO

L’Azienda riconoscerà all’Agenzia, per ciascun profilo professionale somministrato, un importo determinato applicando alle tariffe definite alla successiva lettera A) un “moltiplicatore”, pari a quello che risulterà in sede di aggiudicazione di gara.

Gli oneri di cui alla successiva lettera B) dovranno essere sopportati dall’Agenzia pertanto, nella costruzione del moltiplicatore che le Agenzie partecipanti alla presente gara comunicheranno mediante la propria offerta, si dovrà tenere conto di tutti gli oneri posti a carico dell’Agenzia, da non confondersi con le voci che, ai sensi della lettera A), verranno riconosciuti da questa Azienda. Si dovrà altresì tener conto delle commissioni di agenzia.

Il “moltiplicatore” offerto in sede di gara non dovrà essere superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,650 e non inferiore a 1,550.

In ragione delle prestazioni di lavoro in somministrazione rese che l’Agenzia renderà a favore dell’Azienda, quest’ultima riconoscerà quale costo del lavoro le seguenti voci:

- A) per ogni ora ordinaria e/o straordinaria effettuata dai lavoratori somministrati saranno riconosciute la tariffa oraria e le indennità stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo.

Nei prospetti sotto riportati si indicano i valori economici relativi alla retribuzione tabellare fissa ed alle indennità stabilite dal C.C.N.L.- Area personale del Comparto- applicato all’atto di pubblicazione del bando di gara (si veda in proposito www.aranagenzia.it), fermo restando che tali valori saranno oggetto di adeguamento qualora nuove disposizioni, di legge o contrattuali, lo richiedano.

Tariffe orarie al lordo per attività ordinaria

Ruolo Sanitario Profilo personale Infermieristico: Infermiere e Ostetrica

Composizione della retribuzione da CCNL Sanità 21.5.2018		NOTE
Retribuzione fissa	VALORE MENSILE in € su debito teorico 156 ore mensili	
Stipendio tabellare base	1.922,87	Comprensivo di valore comune indennità professionale
Indennità professionale	36,15	
Indennità Vacanza Contrattuale	13,46	
Rateo tredicesima mensilità	161,36	
Elemento perequativo	19	
Valore orario retribuzione fissa	13,68	
Valore orario elemento	0,12	

Ruolo Sanitario Profili: personale tecnico sanitario e personale della riabilitazione

Composizione della retribuzione da CCNL Sanità 21.5.2018		NOTE
Retribuzione fissa	VALORE MENSILE in € su debito teorico 156 ore mensili	
Stipendio tabellare base	1.922,87	Comprensivo di valore comune indennità professionale
Indennità Vacanza Contrattuale	13,46	
Rateo tredicesima mensilità	161,36	
Elemento perequativo	19	

Valore orario retribuzione fissa	13,45	
Valore orario elemento perequativo	0,12	

Ruolo Sanitario Profili: personale tecnico sanitario di radiologia medica

Composizione della retribuzione da CCNL Sanità 21.5.2018		NOTE
Retribuzione fissa	VALORE MENSILE in € su debito teorico 156 ore mensili	
Stipendio tabellare base	1.922,87	Comprensivo di valore comune indennità professionale
Indennità professionale specifica	103,29	
Indennità Vacanza Contrattuale	13,46	
Rateo tredicesima mensilità	161,36	
Elemento perequativo	19	
Valore orario retribuzione fissa	14,11	
Valore orario elemento perequativo	0,12	

L'Azienda, nel rispetto delle modalità di cui sopra, si impegna a pagare, se dovute, le indennità di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

TABELLA INDENNITA' DI TURNO E PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO

Valore indennità e straordinari	VALORE LORDO UNITARIO in €	
Indennità oraria servizio notturno	2,74	
Indennità festiva	17,82	

Indennità personale operante su tre turni per ogni turno	4,49	
Indennità personale operante su due turni	2,07	
Indennità personale ruolo sanitario operante nei reparti di malattie infettive	5,16	
Indennità terapia intensiva	4,13	
Indennità terapia sub intensiva	4,13	
Indennità assistenza domiciliare	5,16	
Indennità SERT	5,16	
Indennità pronta disponibilità turni 12 ore	20,66	
Indennità pronta disponibilità oraria	1,89	
Indennità di rischio radiologico	103,29	
Lavoro straordinario diurno	14,78	
Lavoro straordinario notturno o festivo	16,71	
Lavoro straordinario notturno e festivo	19,28	

Il numero delle indennità, nonché il numero delle ore di lavoro ordinario e straordinario, da retribuire con i valori sopraindicati, saranno quantificate a cura degli Uffici Rilevazione Presenze dell'Azienda e comunicate, dai medesimi, all'Agenzia.

La comunicazione del numero delle indennità, ai fini del loro pagamento, avverrà secondo le modalità praticate dall'Azienda utilizzatrice per i propri dipendenti e tali da consentire l'inserimento delle dovute spettanze in busta paga due mesi dopo l'effettuazione dei turni di lavoro generanti diritto ad indennità.

Le tariffe di cui ai soprariportati prospetti, espresse al lordo, comprendono le ritenute previdenziali ed erariali a carico del lavoratore somministrato, ritenute che il datore di lavoro tratterà sui cedolini paga e verserà (insieme agli oneri a proprio carico) agli Enti di riferimento e ciò a favore dei lavoratori medesimi.

B) Oneri distinti dal costo del lavoro, al lordo, di cui alla precedente lettera A) (costo del lavoro totalmente riconosciuto e garantito dall'Azienda), posti a carico dell'Agenzia e da calcolarsi in sede di "moltiplicatore":

- a. Festività non lavorate;

- b. Festività patronale;
- c. Ferie/Festività Soppresse dei lavoratori somministrati;
- d. Malattie ed infortuni dei lavoratori somministrati;
- e. Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un sologiorno;
- f. Congedi e permessi retribuiti e non, fruiti dai lavoratori somministrati, in applicazione di norme, legislative e contrattuali, che ne prevedono il diritto di godimento;
- g. Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori, diversi da quelli che la vigente normativa pone a carico dell'Azienda;
- h. Contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici diversi (INPS/ASPI/Formatemp/Ebitemp, ecc.);
- i. Trattamento di fine rapporto

Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.

Il moltiplicatore dovrà essere costruito tenendo presente anche le commissioni di agenzia.

11a) Prezzi/revisione

E' riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale o di norma di legge.

Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

12.ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Agenzia nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Agenzia è responsabile del buon andamento del servizio alla stessa affidato e di ogni passività addebitata all'Azienda per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico alla stessa ed al personale dipendente. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore L'Agenzia ha altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Agenzia, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al personale somministrato e collaboratori a qualsiasi titolo, con riguardo al ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie afferenti all'AVEN, pubblicati sul sito Internet.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e dei Codici di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Agenzia assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all' esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'Agenzia deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della stessa, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Agenzia, suoi dipendenti e collaboratori, possa arrecare all'Azienda, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

13.SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Agenzia, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC.

L'Agenzia provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Azienda dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

14.PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesterà per iscritto all'Agenzia le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata dal RUP, previa adeguata istruttoria L'applicazione delle penali

avverrà attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.

Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, l'Azienda potrà applicare le seguenti penalità:

1. in caso di ritardo nei tempi di somministrazione del personale indicati all'art 5 penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio
 - Mancata trasmissione dell'elenco nominativi nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura da parte dell'Azienda (o altro termine definito in sede di offerta), o in via eccezionale, entro 24 ore
 - Mancato inseimento nel termine massimo di 4 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione (o altro termine definito in sede di offerta)
2. In caso di mancata o ritardata presentazione in servizio, o abbandono dello stesso, senza giustificato motivo previsti dall'art. 5 lettera e) penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di irregolare servizio;
3. l'Azienda si riserva inoltre di applicare penali di un importo compreso tra € 500,00 e 1.000,00 euro in presenza di altre gravi inadempienze contrattuali e/o inefficienze nella gestione del servizio che abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività dei reparti/servizi utilizzatori.

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

15.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

L'Azienda avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo fax - PEC, nelle ipotesi previste dall'art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di cui all'art.14, tre penalità;
- b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) per inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella gestione del servizio;
- d) nel caso in cui ripetute inefficienze nella gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei reparti/servizi utilizzatori;
- e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- f) in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività, in caso di subappalto se non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- g) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- h) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di

disposizioni legislative e regolamentari;

- i) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- j) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- k) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- l) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinate dai precedenti articoli 8 – periodo di prova e 14 Penali;
- m) per inosservanza delle norme del codice di comportamento;
- n) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- o) qualora emergessero in capo all'Agenzia gravi irregolarità in ordine ad adempimenti di carattere normativo e contrattuale relativi ai lavoratori somministrati all'Azienda.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) d), l'Agenzia, oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento, totale o parziale, della cauzione l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.

16.FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Azienda in favore dell'Agenzia sulla base delle fatture emesse da quest'ultima conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente articolo.

L'Agenzia fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio.

L'Azienda si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro somministrato, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre l'IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo

del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e, eventualmente, dagli integrativi di settore.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda e contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione della determinazione/contratto;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato, se previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AUSL_RE
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) FY9MH

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Secondo quanto stabilito dall'art 3 del Decreto MEF 7 dicembre 2018 recante *Modalita' e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale aggiornato con Decreto MEF del 27.12.2019* l'emissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori, è effettuata **esclusivamente in forma elettronica** e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.

L'articolo citato stabilisce che **per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020, per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei**

documenti di ordinazione ed esecuzione del contratto, secondo le modalita' stabilite nelle linee guida pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. **A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.**

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per difformità di esecuzione rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Agenzia potrà sospendere l'erogazione del servizio; l'Agenzia avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.
- Alle verifiche di adempimento della disciplina di cui all'art 17 bis Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera Dlgs 241/97 , ove applicabile.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell'Agenzia.

17.MODIFICHE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

L'Azienda qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

All'Agenzia è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall'Azienda a seguito di richiesta specifica.

L'Agenzia che ha dichiarato in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare può fare istanza di autorizzazione, in misura non superiore al 40% del contratto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 co 4 del Codice.

L'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m..

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010 n 136 smi dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

18.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Agenzia, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi. Tale

previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art.25, comma 2-bis, del D.L. n.66/2014, convertito con L.n.89/2014.

L'Agenzia, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,

degli obblighi di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

20. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, l'Agenzia aggiudicataria si impegna a garantire il mantenimento in organico in via prioritaria dei lavoratori della precedente Agenzia affidataria, impiegati stabilmente nell'appalto precedente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Agenzia aggiudicataria, compatibilmente con i numeri richiesti in fase di avvio e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio .

21. GARANZIA DEFINITIVA

L'Agenzia dovrà costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione efficace, una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo presunto netto di aggiudicazione (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 103 del Codice

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In conformità a quanto stabilito all'art 103 comma 1 del Codice, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria

Per fruire di tali benefici, l'Agenzia deve allegare copia dei certificati in corso di validità. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La riduzione dell'importo da versare non vale nel caso in cui il certificato derivi dal ricorso all'istituto dell'avvalimento.

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle modalità:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 mediante versamento, o bonifico presso Istituto Tesoriere dell'Azienda contraente;
- mediante assegno circolare
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito;
- mediante fidejussione Bancaria o da polizza assicurativa o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 103 del Codice

Tale cauzione è garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che l'Azienda dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

22.SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione e di bollo dell'eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

23.FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia. E' fatto divieto di deferire le controversie ad arbitri.

24.NORME DI RINVIO

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria (comparto sanità) e al Codice Civile.